ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente
e per la conservazione della biodiversità

Prot. n. 26737/T-A11 del 31/5/17

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca
Ufficio programmazione faunistico-venatoria ed ittico-sportiva
PIAZZA TORLONIA 91
67051 AVEZZANO AQ
PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it
e-mail: franco.recchia@regione.abruzzo.it
marialibera.aureli@regione.abruzzo.it

Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2017-2018.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
Il Direttore
Dott.ssa Emi Morroni

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente
e per la conservazione della biodiversità

Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2017-2018.

Responsabili dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Amadesi (tel.: 051-65.12.204 – e-mail: barbara.amadesi@isprambiente.it) e Dott.ssa Barbara Franzetti (tel.: – e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 122325 delL'08.05.2017, avendo esaminato la proposta di calendario venatorio, si comunica quanto segue.

Secondo la normativa nazionale le Regioni hanno autonomia per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria, mentre le tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia) della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate alcune valutazioni sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1*bis*), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*, che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene ambientale per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1).

Oltre a ciò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* e nel documento *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri. Si è inoltre tenuto conto delle valutazioni relative alla data di inizio della migrazione pre-nuziale di Tordo bottaccio e Cesena di cui alla nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017, che si allega al presente parere.

Ciò premesso, a giudizio di questo Istituto, i periodi e le modalità di prelievo contenute nella proposta di calendario venatorio presentata, relativamente alle specie ornitiche, appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente, fatta eccezione per la chiusura della caccia alla **Beccaccia** al 10 gennaio. La specie è inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") in virtù di

una contrazione complessiva maggiore del 10% nel periodo 1990 – 2000 (*"Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status"*, BirdLife International, 2004). Nel 2015 la specie è stata inserita nella categoria *Least concern* (di minima preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti. Va tuttavia evidenziato che le popolazioni europee hanno mostrato comunque un decremento non irrilevante, anche se non è risultato sufficientemente rapido da rientrare nella soglia della categoria di minaccia superiore (Vulnerabile). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie anche in considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche.

ISPRA ritiene pertanto idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Una eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento *"Key Concepts"*, dovrebbe essere subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato.

A tal proposito si evidenzia che il monitoraggio della specie nel territorio regionale, ivi compresi gli Istituti di tutela a vario titolo istituiti, rappresenta uno strumento indispensabile per colmare le lacune di informazioni esistenti ad oggi circa distribuzione, consistenza e fenologia della specie, a patto che lo stesso venga pianificato in modo rigoroso e standardizzato in modo da consentire l'acquisizione di informazioni scientificamente attendibili e al tempo stesso limitando il più possibile il disturbo alla Beccaccia e ad altre specie non *target*. Al tempo stesso si evidenzia che i dati acquisiti sinora non risulta siano stati utilizzati al fine della stesura del calendario venatorio.

Per il **Colombaccio** dal 1° gennaio dovrebbe essere previsto il prelievo in forma esclusiva d'appostamento, mentre per quanto concerne il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio, la data non coincide con il periodo riproduttivo delle specie, indicato nel documento *"Key Concepts"*, la quale è ampiamente diffusa sul territorio nazionale e presenta uno stato generale di conservazione definito sicuro. Inoltre il rischio di confusione con altre specie non cacciabili nel medesimo periodo può essere considerato trascurabile e la modalità di caccia consentita (appostamento fisso o temporaneo) e gli ambienti generalmente frequentati riducono sostanzialmente il rischio di disturbo per altre specie sensibili. Non esistono pertanto elementi tali da considerare l'estensione del periodo di caccia in contrasto con le indicazioni contenute nel documento *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* (§§ 2.6.3-2.6.13; §§ 2.6.1 e 2.6.2) prodotto dalla Commissione Europea.

Al tempo stesso si evidenzia che particolari condizioni climatiche, caratterizzate da basse temperature e abbondanti nevicate, soprattutto nella parte finale dell'inverno, possono portare ad una maggior vulnerabilità delle popolazioni ornitiche, determinata anche da una minore accessibilità a fonti trofiche e un conseguente aumento della mortalità naturale. La stessa *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* (§ 2.6.16) evidenzia come i rischi di perturbazione delle popolazioni ornitiche legati al prelievo venatorio risultino maggiori in periodi in cui gli uccelli hanno difficoltà a soddisfare il loro fabbisogno energetico e nutrizionale, come in presenza di condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli. Conseguentemente si invita codesta Amministrazione a valutare a tempo debito il sussistere di condizioni climatiche e ambientali tali che un'estensione del periodo venatorio al mese di febbraio non rappresenti una potenziale fonte di mortalità additiva per la suddetta specie.

Infine si raccomanda l'adozione per la **Pavoncella** di un carniere massimo stagionale pari a 25 capi per cacciatore, coerentemente con quanto indicato nel documento *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*.

Mammiferi

Cinghiale

Per quanto concerne i tempi previsti per il prelievo selettivo del **Cinghiale** (capo B) punto 4), si evidenzia che il periodo riportato differisce da quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione degli ungulati: cervidi e bovidi" (Raganella et al., 2013). Pertanto, esso non appare tecnicamente condivisibile se non alla luce di precise indicazioni definite da codesta Amministrazione circa gli obiettivi di gestione previsti per questa specie e la chiara indicazione delle aree in cui si intende estendere temporalmente il prelievo selettivo della specie. Pertanto, si evidenzia la necessità di indicare con chiarezza le aree in cui si intende ampliare il prelievo al Cinghiale, per tutte le classi d'età indicate, ed esplicitare gli obiettivi gestionali che si intende perseguire in tali aree.

Per quanto concerne le modalità e i tempi di prelievo del Cinghiale nella ZPC, si evidenzia che il TTP "Caccia e Sorveglianza", sulla base dei dati disponibili sull'uso dell'area da parte di esemplari di Orso bruno marsicano, ritiene che andrebbero utilizzate tutte le possibili cautele volte a minimizzare eventuali disturbi antropici nell'area e, pertanto -per coerenza con quanto indicato e adottato nella ZPE- andrebbero adottate le stesse modalità di gestione venatoria ivi previste. A parere del "Caccia e Sorveglianza", condiviso da ISPRA, non appare pertanto condivisibile l'utilizzo della mini braccata anche alla luce del fatto che la ZPC ricomprende in tutto o in parte 3 Siti d'Importanza Comunitaria (SIC IT110099 "Gole del Sagittario"; SIC IT110100 "Monte Genzana"; SIC IT110204 "Majella sud ovest") non indicati nel Calendario venatorio 2017-18 nonostante il formulario standard, aggiornato a ottobre 2013, riporti la presenza di Orso. Infine, coerentemente con quanto indicato dal TTP "Caccia e Sorveglianza", si concorda con la necessità di ridefinire la zonizzazione adottata in quest'area di connessione (ZPC) sulla base di informazioni aggiornate relative alla presenza di orsi e di una opportuna e necessaria interlocuzione con gli Enti deputati al monitoraggio dell'Orso *sensu* direttiva Habitat (92/43 CE e DPR 357/97). Al riguardo, si evidenzia a codesta Amministrazione l'esistenza di altre aree critiche [il confine nord-orientale della ZPC, nei comuni di Cansano-Campo di Giove- Pacentro (AQ); l'area compresa tra la Majella sud-orientale e il Molise, a nord dei Monti Pizi (CH); l'area esterna al Parco della Majella, che comprende il versante orientale del Morrone e la medi bassa valle dell'Orta (PE); l'area compresa tra i comuni di Rocca Pia, Rivisondoli e Roccaraso] che richiederebbero una revisione delle modalità di gestione venatoria ivi adottate.

FORME DI CACCIA

La caccia vagante non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente
e per la conservazione della biodiversità

DIVIETO DI PRELIEVO SU TERRENO INNEVATO

Il divieto di caccia "su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve", stabilito dalla legge n. 157/92, art. 21, comma 1, lettera m, risulta funzionale all'esigenza di tutelare le popolazioni faunistiche nel caso in cui condizioni climatico-ambientali particolari possono determinare una maggiore frequenza di abbattimento rispetto a quanto avviene in condizioni ordinarie a causa di una modificazione del comportamento delle diverse specie (concentrazione in pochi siti idonei al reperimento del cibo, maggiori difficoltà di spostamento, ecc.). Va evidenziato che la norma in questione è inserita in un *corpus* normativo in cui il prelievo di fauna selvatica a scopo venatorio è regolamentato dal meccanismo della cosiddetta "caccia programmata" secondo il quale esiste un carniere annuale potenziale per ciascun cacciatore (dato dal numero teorico di capi abbattibili per ciascuna giornata di caccia moltiplicato per il numero di giornate teoricamente utilizzabili secondo le disposizioni del calendario venatorio regionale) che tuttavia non trova alcun riscontro con la reale densità delle popolazioni locali delle specie cacciate. In questo contesto il legislatore ha inserito una serie di divieti, tra cui quello in esame, tendenti appunto ad evitare, sia pure in maniera indiretta, un prelievo eccessivo attraverso la "caccia programmata", escludendo pertanto dal suddetto divieto il prelievo in selezione degli Ungulati.

Fermo restando il divieto di cui all'art. 21, comma 1, lettera n), dal punto di vista strettamente normativo la caccia agli uccelli acquatici da appostamenti situati in corrispondenza di corpi idrici non ghiacciati ma in presenza di suolo innevato non sembrerebbe in contrasto con le disposizioni della legge quadro nazionale. Tuttavia dal punto di vista tecnico si fa presente che durante le ondate di freddo intenso in corrispondenza delle quali si verificano estese nevicate e la temperatura permane a lungo su valori inferiori agli 0°C, gli uccelli acquatici, come la gran parte della fauna selvatica, da un lato devono disporre di maggiori risorse energetiche per far fronte alle condizioni meteorologiche avverse, dall'altro incontrano maggiori difficoltà nel reperimento del cibo. L'esercizio della caccia in questi momenti risulta maggiormente impattante poiché determina un incremento della mortalità legato non solo all'aumento del prelievo diretto, reso più semplice dalla minore mobilità degli animali, ma anche, indirettamente, al disturbo arrecato alla comunità ornitica presente, costretta a impiegare le proprie energie per fuggire anziché per le attività di foraggiamento così importanti per garantire la sopravvivenza in condizioni climatico-ambientali critiche. Seguendo il principio di precauzione, sarebbe pertanto opportuno venga previsto il divieto di caccia anche nei corsi d'acqua perenni durante il verificarsi di estese nevicate, indipendentemente dalla presenza di ghiaccio sulla superficie.

Si allega alla presente una nota relativa ad alcuni aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale che poniamo all'attenzione di codesta Amministrazione (Allegato 3).

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Piero Genovesi)

n. 3 allegati

BABF/lr
Rif. Int. 22602/2017